

RISPARMIO & FUTURO

... La persistenza della memoria del panzerotto barese ...



Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXV – N° 9 - 1° SETTEMBRE 2023

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXV – N° 09 – Settembre 2023

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 09 – SETTEMBRE 2023

MUTUI: QUANDO FIDARSI È BENE ... MA NON FIDARSI È FORSE MEGLIO!	03
LEGITTIMAZIONE ADUSBEF APS	05
CONTI CORRENTI	
<i>Il credito della Banca è viziato da anatocismo: rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo</i>	07
<i>Assegni circolari</i>	09
<i>Cosa fare per evitare di finire nelle liste nere</i>	10
<i>Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS</i>	11
NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI	12

**MUTUI:
QUANDO FIDARSI È BENE ...
MA NON FIDARSI È FORSE
MEGLIO!**

Dopo circa un decennio di deflazione e di tassi di interesse applicati dalla BCE e da altre Banche Centrali dell'economia-mondo prossimi allo zero, ecco che una serie di eventi (forse prevedibili, forse no) hanno prodotto quell'inflazione da costi che si è risolta in una sostanziale caduta del potere di acquisto delle famiglie e del reddito disponibile del consumatore-medio italiano, utente di servizi bancari.

Sono i numeri a parlare.

Tra mutui, crediti al consumo, forme diverse di prestiti personali, purtroppo i c.d. *crediti inesigibili* contratti dalle famiglie italiane stanno sfiorando (marzo 2023) i 15 miliardi di euro (circa 6,8 miliardi per quanto attiene la sola partita dei mutui con rate non versate).

C'è quindi da meravigliarsi se stanno vistosamente ridimensionandosi le capacità / possibilità di risparmio delle famiglie italiane – come segnalano da tempo Bankitalia, Sindacati dei bancari, Centri Studi pubblici e privati?

In soli tre mesi (dicembre 2022 – marzo 2023) i depositi bancari delle famiglie sono passati da 1.174 miliardi di euro a 1.149 miliardi: un vero, preoccupante, crollo (-2,14%).

Allo stesso tempo – come noto – sono rimasti invariati i tassi di interesse applicati dalle banche sui depositi a vista dei risparmiatori (intorno, in media, ad un

modestissimo 0,30%). Mentre i singoli istituti di credito italiani, nella generalità dei casi – lo evidenziano le loro “*trimestrali*” - hanno visto crescere i loro extraprofitti (intorno ai cinque miliardi di utili nel primo trimestre 2023).

Cristine Lagarde (BCE) ha dovuto di recente ammettere che una politica di continue strette monetarie (costo del denaro oggi al 4%) potrebbe alla lunga bloccare la pur modesta crescita nei paesi dell'Eurozona e far sprofondare economie e singoli nuclei familiari in una crisi irreversibile.

Sulla stessa linea della Lagarde, fondamentalmente, Antonio Patuelli (Presidente ABI).

Nel corso della recente Assemblea dei soci a Roma, ha infatti sottolineato come “*sia necessario cambiare le regole per chi è in ritardo nel pagamento della rata dei mutui*” (“Il Sole 24 ore”, 6/7/2023).

Aggiungendo che, certamente, la prossima entrata in vigore delle direttive Basilea 3+, regole dell'Eba, vanno riviste o comunque rivisitate: sono oggi necessari meccanismi più flessibili, schemi di rinegoziazione mutui, surroghe, ridefinizione dei piani di ammortamento che allunghino la durata e riducano l'importo della rata.

E' nei fatti che i cittadini italiani indebitatisi a suo tempo (ad es. per l'acquisto della prima casa o per la sua ristrutturazione) con tasso d'interesse variabile, fatichino oggi non poco a pagare con regolarità le rate in scadenza. Ed è altrettanto ben

noto che nel primo anno “*di vita*” del mutuo stesso si “*rimborsa*” sostanzialmente non il capitale prestato ma gli interessi su questo e quindi rilevante è la “*sensibilità*” ad un notevole, repentino, impreveduto aumento del tasso applicato.

Che fare per ridurre l'importo della rata applicata (aumentata in un solo anno, mediamente, dal 60 al 75%) – in un contesto economico, oltretutto, in cui paradossalmente non si fa che parlare di sostenibilità – di fatto diventata ora insostenibile, al-meno per la famiglia-media italiana?

Recarsi nella propria banca e chiedere di allungare la durata del piano di ammortamento per il finanziamento ricevuto (tenendo però conto dei vincoli anagrafici noti come “*quota75*”)?

Richiedere un “*passaggio*” (per le banche, salvo rari casi, non obbligatorio) dal tasso variabile al tasso fisso (con relativo “*passaggio*” dalla parametrizzazione Euribor a Eurirs) per i mutui prima casa non superiori a 200.000 euro e ISEE del nucleo familiare inferiore a 35.000 euro?

Oppure addirittura estinguere il “*vecchio*” mutuo ed accenderne uno “*nuovo*”, a condizioni diverse?

La Federcasse (Consorzio banche di credito cooperativo) ha parlato, al riguardo, della necessità di “*soluzioni su misura del singolo cliente*”: valutare – in altri termini – caso per caso.

Soluzione tecnicamente e formalmente di certo corretta.

Tuttavia – non possiamo trascurarlo – il cliente di una

qualsivoglia banca italiana si chiede (almeno a partire dalle ben note vicende relative alla crisi finanziaria del 2008!): posso fidarmi “*ciecamente*” di quanto mi viene proposto/consigliato allo sportello?

Che ruolo giocano le arcinote pressioni commerciali cui sono sottoposti gli operatori bancari?

Sarà forse necessario farmi accompagnare non solo dalla voluminosa (e talora di difficile lettura) documentazione in mio possesso relativa al prestito a suo tempo contratto, ma anche dal mio avvocato o commercialista di fiducia, dal consulente finanziario di un mio parente/della mia cara, affidabile, competente vicina di casa?

Tutte ipotesi di possibili comportamenti da vagliare – a nostro avviso – con la massima attenzione: si tratta infatti spesso dei sudati risparmi di una vita e del futuro nostro e della nostra famiglia.



Avv. Patrizia E. Monferrino
(Responsabile Adusbef Liguria -
Direttivo Nazionale Adusbef)

LEGITTIMAZIONE ADUSBEF APS

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 8126 del 2022,

proposto da

**Presidenza del Consiglio dei
ministri,**

contro

- Codacons e Associazione Utenti Autostrade,
- Autostrade per L'Italia S.p.A.,
- Aipe – Associazione Italiana Pressure Equipment,
- Confimi Industria Abruzzo –
- Adusbef – Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3;
- Atlantia S.p.A.,
- Cdp Equity Spa, Macquarie Asset Management,
- Cassa Depositi e Prestiti Spa, non costituite in giudizio;

per la riforma della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. I, n. 13434/2022, resa tra le parti

*5.- Sul crinale dei riassunti postulati esegetici, deve convenirsi **sulla legittimazione a ricorrere di Adusbef**, che*

– oltre a risultare iscritta nell'elenco nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico – per fini statutarie “promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo – preventivo, contrattuale e giudiziale – risarcitorio, dei fondamentali diritti [...] di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti”.

5.1 – L'appello principale, peraltro – pur non revocando sostanzialmente in dubbio, se non per dovere di posizione, la sussistenza di una (astratta e generica) legittimazione – diffusamente argomenta nel senso della insussistenza di un (concreto e specifico: e necessariamente personale ed effettivo) interesse a ricorrere: il cui (doveroso) accertamento in limine litis – trattandosi, come è noto, di (concorrenti e coocorrenti) condizioni dell'azione – sarebbe

stato abusivamente pretermesso in prime cure.

Sotto tale profilo, ADUSBEF non avrebbe, in effetti, dimostrato quale “situazione o posizione soggettiva ad essa riferita” potesse essere lesa per effetto dei provvedimenti impugnati, né quale sarebbe stata la potenziale utilità (concreta ed attuale) che avrebbero conseguito gli associati dall'accoglimento della pretesa affidata alla domanda giudiziale.

Non sarebbe stato sufficiente, all'uopo, il (laconico) riferimento ad un (peraltro: asseritamente indimostrato ed obiettivamente inesistente) “aumento delle tariffe a carico degli utenti, tra cui produttori e consumatori”: e ciò in ragione della carenza (anche solo di) un principio di prova in ordine all'aumento dei pedaggi autostradali ipoteticamente correlato all'operazione finanziaria che aveva determinato il subentro di Cassa Depositi e Prestiti e di Macquarie nella posizione di Atlantia in merito alla concessione dei tratti autostradali gestiti da Autostrade per l'Italia (posto che le tariffe autostradali vengano determinate sulla base di parametri definiti per legge ed in base a un regime regolatorio non contestato).

5.2.- L'assunto non è persuasivo.

Può osservarsi, in una prospettiva teorica generale, che la **argomentata natura “diffusa” degli interessi di cui è latore, per opzione statutaria, l'ente che se ne faccia, in tale prospettiva, “esponente”**

(ovvero, con l'invalsa terminologia, “esponentiale”) postula, in certo modo per definizione, una logica “estensiva” che, sul piano propriamente remediale, guadagna al criterio (orizzontale, astratto e generale) della “legittimazione” (ad agire) una primazia, quand'anche nè assoluta né totalitaria, sul concorrente criterio (verticale, concreto e speciale) dell’”interesse” (processuale).

In qualche misura, per perpetuare l'efficace ed invalsa metafora spaziale cui si appoggia il vocabolario giuridico, la diluizione del profilo (soggettivo ed individualistico) della stretta “personalità” dell'interesse (sostanziale) guadagna in estensione, nel prisma delle condizioni per la sua tutela in giudizio, ciò che perde in intensione.

Ancorché non si tratti, con ciò, di postulare (quando fosse, in premessa, riconosciuta la legittimazione esponentiale) una sorta di (finzionistico) interesse in re ipsa, neppure si può pretendere (ché sarebbe in contraddizione con il dato sostanziale, che rappresenta il prius logico delle condizioni dell'azione) una stringente dimostrazione della specifica utilità dell'iniziativa processuale.

In altri termini: l'azione a tutela di interessi diffusi si colloca, sotto il profilo in questione, al crocevia tra una "mera azione" (concessa ex lege con riguardo alla attitudine abilitativa della mera posizione legittimante) e l'"azione in concreto" a tutela di diritti strettamente "soggettivi" e di "propri" (e strettamente "personali") interessi legittimi (arg. ex art. 24 Cost.).

Ne discende – tradotte le premesse sul piano della vicenda in esame – che l'iniziativa dell'associazione consumeristica intesa alla contestazione delle modalità di gestione, ancorché dissolutoria, dei rapporti concessori correlati alla gestione di un servizio pubblico di interesse generale e ad incidenza diffusa, come è quello inerente le autostrade, trova adeguato fondamento nella prospettica incidenza che un uso alternativo delle risorse pubbliche ed una corretta e razionale azione amministrativa potrebbe avere sull'organizzazione del servizio, sulle relative condizioni economiche, sulla programmazione tariffaria e su ogni elemento comechessia utile, nella prospettiva generale di migliore tutela dell'utenza. Non essendo, per contro, necessaria la dimostrazione di una diretta

correlazione tra l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed una immediata utilità per la platea (indifferenziata) degli utenti.



CONTI CORRENTI

Il credito della Banca è viziato da anatocismo: rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Per il momento la Banca deve attendere ... il credito di euro 70.000 che ha azionato col decreto ingiuntivo necessita di un approfondimento, essendosi realizzata la pratica vietata dell'anatocismo.

Questa motivazione, come di seguito riportata, ha convinto il Giudice del Tribunale di Pisa, con provvedimento 16.6.2023, conformemente alla ns. richiesta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a non concedere la provvisoria esecuzione all'Istituto di Credito.

Questa la motivazione: "rilevato, infatti, che, dall'esame del contratto, emerge che il tasso nominale annuo degli interessi creditorî è uguale al

tasso annuo effettivo, ciò che appare una incongruenza, posto che la capitalizzazione comporta, per necessità algebrica, un incremento del secondo rispetto al primo; considerato che, in base alla delib. CICR del 9 febbraio 2000 art. 6, (delibera che, come noto, all'art. 2, comma 2, prescrive che nel conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori), i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato, aggiungendo che, ove sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere anche indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; rilevato che, come affermato recentemente dalla Suprema Corte, l'indicazione contrattuale di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, sconfessando che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione, dall'altro non soddisfa l'art. 6 citato (Cass. ord. n. 4321 del 18 febbraio 2022); considerato che, in effetti, la parte opponente ha dedotto che a causa della misura risibile entro la quale è fissato l'interesse creditore

(0,0200%) la previsione di pari periodicità fra interessi creditori e interessi debitori è stata sostanzialmente vanificata ... Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività al D.I.".



Avv. Alberto FOGGIA
(Delegato Adusbef Pisa)



PISA



I nostri diritti

di Antonio Scuglia

Pisa Assegni circolari: si possono incassare in denaro contante? La risposta sembra un "sì" scontatissimo, ma in realtà non sempre è così semplice, anche se dovrebbe esserlo.

Poniamoci quindi altre due domande: Non ho un conto corrente o anche se ne dispongo voglio comunque incassare in denaro contante un assegno circolare presso l'istituto di credito ove tale titolo è stato emesso, posso farlo? E se la banca non mi consente di incassare la somma portata nell'assegno come posso tutelarmi?

A questi dubbi risponde l'avvocato Alberto Foggia, delegato Adusbef per Pisa e provincia, che proprio recentemente si è dovuto attivare nei confronti di alcuni istituti di credito per consentire ai clienti di ottenere le somme di cui ai circolari ricevuti.

La distinzione più importante, come spiegato nel box in questa stessa pagina, è che, mentre l'assegno circolare viene emesso direttamente dalla banca solo in caso di effettiva disponibilità dei fondi, l'assegno bancario, invece, viene firmato dal correntista e, quindi, non vi è alcuna garanzia della liquidità nel conto su cui è stato emesso.

Fatta questa premessa, il legale ci illustra quelle che sono le diverse argomentazioni opposte dalle banche per negare l'incasso di un assegno circolare e perché sono contrarie alla normativa al riguardo.

Il limite al contante

Spiega Foggia: «L'articolo 1, comma 384, dell'ultima legge di bilancio ha modificato l'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, portando da duemila a cinquemila euro il limite previsto per le operazioni di trasferimento di denaro contante; trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore; trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi».

Attenzione, però, perché «il limite al contante di 5mila euro valido per il triennio 2023-2025 non riguarda il cambio in contanti di un circolare, dal momento che i limiti della normativa sull'anticiclaggio non si applicano nelle operazioni tra il beneficiario e l'istituto di credito che ha emesso l'assegno».

Cosa dicono le banche

Le argomentazioni delle banche sono varie e disparate, ma le più ricorrenti sono le seguenti, continua l'avvocato Foggia: «Il pagamento è possibile solo se clienti dell'istituto di credito (e, se non lo sono, dovrebbero a tal fine aprire il conto corrente) o se l'importo portato nel titolo non è superiore a mille euro. Ecco perché il rifiuto in merito delle Banche è contrario a legge: come più volte stabilito dall'Abf, Arbitro per le controversie finanziarie, "Com" è noto ed evidente dalle disposizioni che la legge detta in materia di assegni circolari, il documento de quo ha la natura di "titolo di credito all'ordine" e reca "la promessa incondizionata (della resistente, n. d.



Denaro contante: non sempre è facile incassare un assegno circolare

Assegni circolari: la banca non può rifiutarsi di cambiarli

Diversi utenti di Pisa e provincia hanno fatto ricorso tramite l'Adusbef
L'avvocato: «Incassarli è un diritto del cittadino, la legge parla chiaro»



L'avvocato Alberto Foggia, delegato pisano di Adusbef



Spesso al cliente viene detto che non si può fare senza aprire un conto corrente

In caso di diniego bisogna fare un reclamo scritto ed è possibile rivolgersi all'Abf

r.) di pagare a vista" la somma indicata. In estrema sintesi, proprio da questo impegno incondizionato di pagare "a vista" (cioè a seguito della semplice presentazione del titolo) «sorge in capo all'emittente l'obbligazione, altrettanto incondizionata, di onorare il titolo e il correlativo diritto del prenditore di pretendere il pagamento».

A sua volta, dal carattere incondizionato del diritto al pagamento «discende l'irrelevanza del fatto che il prenditore del titolo abbia o meno rapporti con l'emittente ovvero sia altrimenti noto a quest'ultimo».

Il rifiuto al pagamento, puntualizza Foggia, «appare quindi del tutto ingiustificato ed anche in aperta violazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza, potendo il beneficiario del titolo incassarlo presso ciascuna filiale dell'istituto di credito emittente. E ciò peraltro appare ancor più evidente nei casi in cui sono gli stessi istituti di credito a menzionare nei propri siti internet le modalità di incasso degli assegni circolari, come ad esem-

pio è il caso di una nota banca che indica chiaramente: "L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da una banca autorizzata dall'autorità competente, grazie a cui l'intestatario/beneficiario può incassare la somma indicata. L'assegno circolare è più sicuro dell'assegno bancario perché l'impegno a pagare il titolo a vista, è direttamente in carico alla banca emittente. È quindi una garanzia maggiore per chi lo riceve. La banca negoziatrice identifica il legittimo beneficiario. Il beneficiario può riscuotere l'assegno in contanti - in base al suo importo - in qualsiasi sportello della banca che lo ha emesso. In alternativa, il beneficiario può versarlo in un'altra banca su un conto corrente a lui intestato».

La Banca, dice l'avvocato, può quindi «solo ed esclusivamente richiedere all'interessato all'incasso di compilare la modulistica occorrente a "censirlo" (ovvero i propri dati anagrafici vengono inseriti all'interno del database interno dell'istituto di credito, pratica per

la quale normalmente si impiegano pochi minuti) e niente più».

Come tutelarsi

Ricevuto il diniego all'incasso, il beneficiario dell'assegno «potrà fare reclamo per iscritto all'istituto di credito, contestando appunto tale modus operandi e chiedendo di farsargli appuntamento per la riscossione presso la filiale ove è stato emesso il titolo o in altra filiale ritenuta. A quel punto la banca avrà a disposizione un termine massimo di 60 giorni per dargli il riscontro».

In caso di risposta negativa, l'interessato potrà far ricorso all'Abf al fine di ottenere una decisione - per la quale però dovrà attendere circa 8 mesi - che sancisca il suo diritto in merito. Per questo tipo di questioni, comunque, «raramente si arriva all'Abf in quanto prevale il buon senso (seppure tardivo) del personale della banca e, comunque, l'applicazione della normativa che impone all'istituto di credito di non sottrarsi all'adempimento in questione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa dice la normativa

La sostanziale differenza con i classici "assegni bancari"

► Per spiegare la differenza tra assegno bancario e circolare bisogna riferirsi alla normativa in materia, ovvero il Regio Decreto 1736 del 1933.

L'assegno circolare "è un titolo di credito all'ordine emesso da un Istituto di credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente».

L'Istituto autorizzato ad emettere assegni circolari "è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale».

Mentre l'assegno bancario "... non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione" ed "è pagabile a vista (...). L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione...".

La sede pisana dell'associazione Adusbef può essere contattata al numero di telefono 050 542786, email foggiamerco@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guida
di Antonio Scuglia



LA RICHIESTA DEI DATI ALLA BANCA

Come va fatta:
Raccomandata A/R o Pec

Cosa deve contenere:

- i dati relativi al soggetto titolare del rapporto;
- il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;
- il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte

Quali tempi per la risposta:
non oltre novanta giorni dalla domanda (art. 119 T.U.B.)

Pisa Non conoscere bene la nostra situazione nei confronti della banca può portare a un sacco di spese e di guai imprevisti, compresa l'iscrizione nell'elenco dei "cattivi pagatori" e l'impossibilità ad accedere ad altri mutui o finanziamenti: ce ne accorgiamo solo quando ci arriva una raccomandata o un telegramma e il danno è fatto. Ma quali sono i passi da compiere per tutelarsi nei confronti della banca e non perdersi in un labirinto di documenti? Lo spiega uno studio pisano, il volume "La consegna dei documenti bancari - vademecum pratico", scritto dall'avvocato Alberto Foggia, delegato provinciale dell'associazione di consumatori Adusbef. Nella nostra provincia come altrove, spiega Foggia, «Negli ultimi anni sono cresciute a dismisura le controversie bancarie che ormai costituiscono la maggior parte del contenzioso nei tribunali. Le richieste degli istituti di credito (o delle società a cui cedono i crediti) talvolta non sono legittime in quanto viziata da poste passive indebite, quali i più noti casi di anatocismo (gli interessi sugli interessi, ndr), usura, tassi diffornati da quelli pubblicizzati, e così via».

Qual è il primo passo da compiere per chi è destinatario di una richiesta stragiudiziale della banca o chi per essa, ovvero della raccomandata o telegramma con la quale viene chiesto il pagamento di determinate somme?

«Sia per queste comunicazioni, sia per riscontrare l'esistenza o meno di criticità nel rapporto, è quello di ottenere, a meno che già non se ne disponga, la documentazione relativa al rapporto (di conto corrente o finanziamento che sia)».

Chi può fare la richiesta?
«Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con un istituto di credito, ivi compreso il fideiussore, che ha titolo per richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell'obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità, così come ha diritto - ovviamente - ad ottenere copia della garanzia rilasciata. Oltre al fideiussore ed all'obbligato principale, hanno diritto ad accedere ai documenti della Banca anche altre figure, tra le quali: chi succeda al titolare del conto corrente a qualunque titolo o gli subentri nell'amministrazione dei beni (si pensi agli eredi, al curatore fallimentare, all'amministratore di sostegno, ed al tutore); il coestestatario di un conto corrente con firma disgiunta; il soggetto titolare del rapporto di deposito, se diverso dal possessore del libretto; il so-

Banche e documenti: cosa sapere per non finire nella **black list**

In troppi firmano contratti senza chiedere (e leggere) le carte necessarie. Lo studio di un avvocato pisano diventa un volume ad uso degli utenti



Alberto Foggia: anche da noi i contenziosi sono aumentati a dismisura

Basta poco per conoscere l'esistenza di "sofferenze"

cio o ex socio di società di persone».

Come va fatta la richiesta? Quale motivazione va adottata per giustificarla?

«La richiesta va effettuata preferibilmente con raccomandata con avviso di ricevimento o, ove se ne disponga, con posta elettronica certificata, trattandosi di modalità che consentono di avere la prova di invio e ricezione. Il richiedente non è tenuto ad indicare il motivo per il quale chiede la documentazione, prescindendosi dall'eventuale uso che possa farne una volta ottenuta».

La richiesta deve avere un particolare contenuto?

«L'esercizio del potere in questione non è subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali ed è sufficiente che il richiedente menzioni gli elementi minimi per consentire l'individuazione di quanto richiesto, ovvero: i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta; il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte».

Qual è la normativa di riferimento? E quanto tempo ha la banca per rispondere?

«La normativa che legittima il richiedente a ricevere copia del contratto della garanzia prestata e/o di altri contratti come ad esempio quello di accensione del conto corrente o di apertura di credito, o di finanziamento, è rappresentata sia dagli artt. 117 e 119 Tub (Testo Unico Bancario), che dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.. A seguito dell'istanza di consegna di copia della documentazione, la banca de-



L'avvocato Alberto Foggia

ve provvedere "entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla domanda. Se entro 90 giorni vi provvede, al richiedente non resta che affidarsi ad un buon consulente per verificare l'esistenza (o meno) di poste passive indebite e, nel caso, dare impulso alle azioni previste dal nostro ordinamento (tutela giudiziale preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un organismo di mediazione o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Se entro il termine di cui sopra l'istituto di credito non provvede alla consegna della documentazione, l'interessato potrà optare per l'istanza all'Abf, affidandosi ad un legale».

La consegna di contratti ed estratti è subordinata al pagamento di una somma di denaro?

«Il cliente ha un diritto pieno all'informazione bancaria che non può essergli negata, essendo sufficiente la sua mera richiesta al riguardo. Del resto, nessun pagamento preventivo è previsto dall'art. 119, 4° comma, Tub, che dispone solo che: "Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Le situazioni che è bene monitorare

"Cattivi pagatori" e debiti sopra i 30mila euro, ogni mese la segnalazione alla Banca d'Italia

► In caso di tutela giudiziale, ricorda l'avvocato Foggia, sarà utile effettuare una visura alla Centrale Rischii della Banca d'Italia, che altro non è che un sistema informativo (una banca dati) sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie.

Banche e società finanziarie comunicano ogni mese alla Banca d'Italia il totale dei loro crediti verso i propri clienti, in particolare i crediti pari o superiori a 30.000 euro ed i crediti in sofferenza di qualunque importo (dove per crediti in sofferenza si da intendersi una situazione di insolvenza, cioè d'incapacità del cliente a saldare il proprio debito anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria).

L'accesso ai dati presenti nella Centrale Rischii è indispensabile per il cliente, per verificare eventuali segnalazioni a sofferenza a suo carico effet-

tuate dagli istituti di credito e riscontrare ad esempio la presenza di garanzie fideiussorie prestate o aperture di credito.

E soprattutto, spiega il legale dell'Adusbef, «la segnalazione a sofferenza è particolarmente importante perché potrebbe succedere, come per la verità sovente accade, che se il cliente ha rapporti di conto corrente anche con altre Banche, queste ultime, avuta notizia di tale segnalazione, possano chiedere il rientro immediato».

La pubblicazione "La consegna dei documenti bancari - vademecum pratico": il volume - in vendita su Amazon - scritto dall'avvocato Alberto Foggia, rappresenta una guida, di taglio agile e pratico, che illustra tutto quanto è necessario per districarsi in ambito bancario, con l'aiuto di riferi-

menti giurisprudenziali, normativi e dottrinali, e modelli di atti giudiziari ad hoc. Adusbef Pisa (tel. 050.5427876 - email.foggiamerico@gmail.com), rimane a disposizione per informazioni ed assistenza».

L'associazione Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario nacque nel maggio 1987. Ha sempre combattuto aspre battaglie in difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore consumerista con gli esclusivi contributi degli iscritti, perché ha sempre rifiutato contributi privati che possono condizionare anche indirettamente l'attività Adusbef fra circa 175 sedi in Italia ed è membro della Federazione Utenti Bancari Europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato :*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEF.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS**

-
- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F):
- €. 25,00 (1,00 euro per la quota associativa annuale + 24,00 euro per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
 - **Socio ordinario** (validità annuale): - €. 1,00
 - **Socio sostenitore:** - €. 100,00
 - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF APS;
 - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione_socio.asp
 - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS (<https://www.ADUSBEF.APS.it/sedi>);
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2022 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*
